

OGGETTO: Effettuazione vendite di fine stagione.

<p>Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, cittadinanza _____, residente a _____ in Via _____ n. _____ C.F. _____, (se trattasi di società) in qualità di legale rappresentante della Soc. _____ _____ con sede a _____ in Via _____ n. _____, P.I. _____ titolare dell'attività commerciale _____ sita a Gabicce Mare in Via _____ n. _____ RECAPITO TELEFONICO _____ Fax _____ indirizzo PEC al quale è possibile inviare le comunicazioni (campo obbligatorio) _____</p>

COMUNICA

che dal _____ al _____ verrà effettuata una vendita di fine stagione.

FIRMA

N.B.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VA PRESENTATA AL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA D'INIZIO DELL'INIZIO DELLA VENDITA DI FINE STAGIONE.

I periodi in cui è possibile effettuare le vendite di fine stagione nel 2014 sono i seguenti: dal 4 gennaio al 1^ marzo e dal 5 luglio al 1^ settembre

Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

La vendita straordinaria deve essere presentata al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.